

STARCLEX

Studio Legale Associato Guglielmetti

LE QUOTE DI GENERE NEGLI NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

Avv. Romina Guglielmetti

www.starclex.it

CONTENUTI DELLA PRESENTAZIONE

- 1. La legge n. 120/2011 sul riequilibrio di genere (c.d. Legge Golfo Mosca) e il regolamento attuativo Consob:** contenuti e analisi
- 2. Il regolamento attuativo della Legge n. 120/2011** sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni: contenuti e note di commento
- 3. Note di raccordo con il decreto sulla «spending review»**
- 4. La presenza delle donne nelle società controllate da Pubbliche Amministrazioni**
- 5. La presenza delle donne nelle società controllate da Pubbliche Amministrazioni: la situazione a livello regionale**
- 6. Procedimenti avviati dal Ministero delle Pari Opportunità a partire da febbraio 2013 in seguito alle segnalazioni pervenute e in base al piano di vigilanza**

PERCHÉ UNA LEGGE SUL RIEQUILIBRIO DI GENERE?

Questa legge è una delle «azioni positive» dirette «a superare discriminazioni afferenti a condizioni personali (sesso) in ragione della garanzia effettiva del valore costituzionale primario della pari dignità sociale e [...] a superare il rischio che diversità di carattere naturale si trasformino arbitrariamente in discriminazioni di destino sociale».

(Corte Costituzionale, i diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale - Relazione predisposta in occasione dell'incontro delle delegazioni della Corte Costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia – Varsavia, 30-31 marzo 2006, p.16, nella quale si richiama la storica sentenza della Corte Costituzionale n.109/1993).

I PRIMI EFFETTI DELLA LEGGE (MISURATI SULL'ADEGUAMENTO VOLONTARIO)

Nel 2012 la presenza delle donne nei CDA è passata dal 4,9% (gennaio 2012) all' 11% (ottobre 2012). La media europea è del 15,8 %.

	2012	2010	2008	2006
Società con donne nei CDA	66,7%	50,0%	30,0%	21,7%
Donne presenti nei CDA	8,4%	5,0%	2,1%	1,6%
Donne in ruoli esecutivi (AD)	0,0%	1,9%		
Consiglieri internazionali	11,1%	13,1%	11,5%	12,4%
Consiglieri internazionali donne	18,8%	7,1%	12,5%	16,7%
Età media dei consiglieri donne	55			
Età media dei consiglieri uomini	61			
Differenza di età donne/uomini	6			

Dati elaborati su un campione di società con una capitalizzazione superiore a 4 miliardi di euro. Fonte: European Board Diversity Analysis 2012 - Egon Zehnder International 4

IL 2014


La legge 120/2011 è diventata efficace dai rinnovi 2013.

- Nella stagione assembleare 2014 la presenza delle donne in C.d.A. si attesta intorno al 22%*.
- Solo 11,5% delle società quotate presenta C.d.A. composti soltanto da uomini (erano il 50% nel 2012).
- Il trend registrato è molto positivo: delle 61 donne entrate in C.d.A. nel 2013 soltanto 11 risultano collegate alla proprietà**.

* Fonte: *"Quote di Genere. La rivoluzione è arrivata in anticipo"* in Corriere Economia, Silvia Sacchi, 7 luglio 2014.

** Fonte: *"La carica delle donne indipendenti. La legge sulla parità di genere. Il bilancio un anno dopo"* in La 27 ora corriere.it, Silvia Sacchi, 1 aprile 2014.

LA PRESENZA DELLE DONNE NEI C.D.A. DELLE SOCIETÀ QUOTATE ITALIANE



Fonte: dal 1934 al 1998: *Gamba, M. & Goldstein, A. (2009). The gender dimension of business elites: Italian women directors since 1934, Journal of Modern Italian Studies, 14(2), 199-225.*

Dal 1998 al 2000: Consob. Dal 2000 al 2013 *Women Directors: The Italian Way and Beyond*, Di Paola Profeta, Livia Amidani Aliberti, Alessandra Casarico, Marilisa D'Amico, Anna Puccio.

Dal 2013 al 2014: Board Women Database, Di Paola Profeta e Giulia Ferrari

IL RIEQUILIBRIO DI GENERE SECONDO DIRITTO

Il riequilibrio di genere per le società quotate (dal 12 agosto 2012) e per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni (a partire dal 12 febbraio 2013)^(*) è:



(*) Il regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate dalla pubblica amministrazione è stato approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012, è stato pubblicato in G.U. in data 28 gennaio 2013 ed è entrato in vigore il 12 febbraio 2013.

FONTI NORMATIVE

Art. 147 TUF, comma 1 ter

Art. 148 TUF, comma 1-bis

Legge 12 luglio n. 120 / 2011

Regolamento Emittenti

Regolamento attuativo

Società quotate

Società pubbliche

Art. 144
undecies

**1. LA LEGGE N. 120/2011 SUL RIEQUILIBRIO DI GENERE
(C.D. LEGGE GOLFO MOSCA)**

CONTENUTI E AMBITO DI APPLICAZIONE

I DESTINATARI DELLA NORMA

SOCIETA' QUOTATE

SOCIETA' PUBBLICHE

Obbligo da parte dei destinatari di dotarsi


per tre mandati consecutivi di

- **organi di gestione (*)**
- **organi di controllo**

composti da un **adeguato numero** di
membri del **genere** **meno**
rappresentato.

(*) Per i consigli di gestione: con più di tre membri.


LA GRADUALITÀ DELLA LEGGE: LA QUOTA «PROGRESSIVA»



L' ARROTONDAMENTO ALL' UNITÀ SUPERIORE

Nel caso in cui dall' applicazione del riparto (**1/3 o un 1/5**) non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione e controllo appartenenti al genere meno rappresentato, **tale numero è arrotondato all' unità superiore** (art. 144 undecies RE).

ESEMPI di RIPARTO a un 1/3



LA GRADUALITA' DELLA LEGGE

Per evitare che la legge avesse un impatto «traumatico» sulla *corporate governance* (spesso molto consolidata) dei Destinatari è stata dotata della caratteristica della


GRADUALITÀ

- i) Prevedendo la possibilità di introdurre amministratori del genere meno rappresentato in via progressiva: **1/5** nel primo mandato e **1/3** nei due successivi;
- ii) Facendo decorrere oltre un anno tra l'approvazione della legge (il **12 luglio 2011**) e la sua entrata in vigore (il **12 agosto 2012** per le quotate).

La *ratio* di questo secondo accorgimento è stata anche di consentire alle società interessate di disporre del tempo necessario alla revisione dei propri statuti, in considerazione delle proprie esigenze di *corporate governance*.

DURATA - LA «FLESSIBILITÀ»

La durata della legge si misura a mandati: pertanto, i momenti iniziali e finali della sua applicazione **non sono uguali per tutte le società**, perché dipendono dall'anno di rinnovo degli organi sociali.



L'esempio riportato ipotizza il conferimento da parte dell'assemblea dell'incarico ad amministrare per 3 esercizi, con chiusura al 31 dicembre e, quindi, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, che avviene nel primo quadrimestre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio stesso.

DURATA - LA «FLESSIBILITÀ»

La durata della legge in mandati, fa sì che:

- a) Le società che dovessero rinnovare **anticipatamente** i propri organi sociali potrebbero esserne soggette per un periodo inferiore.

Esempio: la società X nomina il Consiglio di Amministrazione per un triennio, ma, alla fine del primo esercizio si dimette la maggioranza degli amministratori, rendendosi così necessario un rinnovo anticipato. In questo caso la durata della legge sarà pari a 7 anni:

1° mandato = 1 anno

2° mandato = 3 anni

3° mandato = 3 anni

3 mandati = **7 anni**

- b) Le società che dovessero nominare gli organi di controllo per 1 solo esercizio sarebbero soggette alle legge per 3 anni, anziché nove.

1° mandato = 1 anno

2° mandato = 1 anno

3° mandato = 1 anno

3 mandati = **3 anni**

Per ora, non si sono registrate situazioni di questo tipo.

L' AUTONOMIA STATUTARIA


La legge n. 120/2011 ha imposto alle società quotate di modificare i propri **statuti** al fine di assicurare il **risultato** del riequilibrio di genere, che, dal Regolamento Emittenti, è stato rimesso **all' autonomia statutaria**, con libertà di definire:

- i) Le **modalità di formazione delle liste**, nonché i criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell' equilibrio tra generi ad esito delle votazioni;
- ii) Le **modalità di sostituzione** dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto dei criteri di riparto tra generi;
- iii) Le **modalità affinché l' esercizio dei diritti di nomina non contrasti** con gli art. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF.

L' adeguamento degli Statuti è in corso e *in primis* vi stanno provvedendo le società che rinnoveranno a breve i propri organi sociali.


IL SISTEMA SANZIONATORIO «PROGRESSIVO»

Diffida ad adeguarsi entro 4 mesi



PROGRESSIVO, articolato in tre fasi:

In caso di inottemperanza alla diffida, applicazione di una **sanzione pecuniaria compresa tra euro 100.000,00 ed euro 1.000.000,00** con riferimento agli organi di gestione e compresa tra euro 20.000,00 ed euro 200.000,00 con riferimento agli organi di controllo, con termine di **tre mesi** per l'adeguamento.










In caso di ulteriore inottemperanza entro tale termine, i componenti del consiglio di amministrazione **decadono dalla carica.**



**2. IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE N. 120/2011 SULLA
PARITÀ DI ACCESSO AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI
CONTROLLO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

CONTENUTI E NOTE DI COMMENTO

L' ITER DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

12 Luglio 2011		Promulgazione della legge da parte del Presidente della Repubblica
12 Ottobre 2011		Data attesa per l' emanazione del Regolamento
3 Agosto 2012		Primo testo licenziato del Consiglio dei Ministri
27 Settembre 2012		Rilascio del parere del Consiglio di Stato
26 Ottobre 2012		Approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri
28 Gennaio 2013		Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
12 Febbraio 2013		Entrata in vigore

ART. 1 - IL REGOLAMENTO SI APPLICA ALLE SOCIETÀ:

i)	costituite in Italia	
ii)	controllate ai sensi dell'art. 2359 , primo e secondo comma, c.c.	<p>2359. (Società controllate e società collegate) <i>Sono considerate società controllate:</i> 1) <i>le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;</i> 2) <i>le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;</i> 3) <i>le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.</i> <i>Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.</i></p>
iii)	controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2011, 165.	<p><i>Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.</i></p>

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica a **tutte** le società che integrano i requisiti indicati in precedenza (le «Società Pubbliche»), indipendentemente dalla loro forma giuridica.

Sono escluse dall'applicazione del Regolamento quelle società che hanno azioni quotate o che abbiano optato per sistemi di amministrazione (es. amministratore unico) e di controllo monocratici (es. sindaco unico).

Alle società quotate controllate dalle pubbliche amministrazioni si applica il TUF ed il Regolamento Emittenti.

NOTE DI COMMENTO - IL COINVOLGIMENTO «RELATIVO» DEL SOCIO

L'efficacia del Regolamento avrebbe potuto essere rafforzata mediante **un'azione diretta nei confronti delle pubbliche amministrazioni:**

1.richiedendo loro di inserire, nei propri statuti, la disciplina dei procedimenti di nomina o di designazione dei candidati idonei ad assicurare la conformità alla legge Golfo-Mosca (ad esempio attraverso l'introduzione di meccanismi di "doppia preferenza di genere" per i candidati alle cariche sociali nelle proprie controllate);

2.ponendo a carico delle controllanti **l'onere di adoperarsi fattivamente** affinché adottino i provvedimenti necessari per consentire alle società controllate di ottemperare rapidamente alle disposizioni della Legge;

3.richiedendo anche **alle stesse controllate di sollecitare** alle loro controllanti azioni necessarie per l'adeguamento all'equilibrio di genere.

NOTE DI COMMENTO - UN' «OCCASIONE MANCATA»

Una buona occasione (non colta) per apportare tale accorgimento avrebbe potuto essere il **disegno di legge discusso in Senato il 10 ottobre 2012** sul riequilibrio di genere negli enti locali ed ora pronto per il voto alla Camera (il «Disegno di legge»), che contiene, invece, una norma potenzialmente confliggente con la Legge.

Il Disegno di Legge, al contrario, modifica l' **art. 6 comma 3 del TUEL**, prevedendo che

«gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125 e per garantire (N.d.R. anziché «promuovere») la **presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali dei comuni e delle provincie, nonché negli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti**»

Il riferimento alla «**presenza**» del genere meno rappresentato senza un espresso richiamo alla legge Golfo – Mosca potrebbe essere interpretato nel senso che per integrare il riequilibrio di genere nelle controllate degli enti locali sia sufficiente una sola donna anziché 1/3 dei membri. Si auspica venga apportato un correttivo.

IL MONITORAGGIO E LA VIGILANZA SULL' APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA - ART. 4

Presidenza del Consiglio dei Ministri
(o Ministro Delegato)



Vigila sul rispetto della normativa



Presenta al parlamento una relazione triennale
sul suo stato di applicazione

IL MONITORAGGIO E LA VIGILANZA SULL' APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA - ART. 4 (SEGUE)



IL SISTEMA SANZIONATORIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri (o Ministro Delegato)



Il Regolamento non prevede sanzioni pecuniarie in caso di sua violazione.

Diffida la Società ad adeguarsi entro 60 giorni



In caso di inottemperanza,
fissa un nuovo termine di 60 giorni ad adempiere



Decadenza dell'organo sociale e sua ricostituzione nei termini di Legge



ULTIME EVOLUZIONI

- Dal **12 febbraio 2013** presso l'ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità del Dipartimento per le pari opportunità è stata istituita la **segreteria per il monitoraggio e la vigilanza in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo per le società a controllo pubblico** di cui all'art. 4 del DPR 30-11-2012 n° 251.
- Con decreto del **12 febbraio 2013** è stato istituito anche il **Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e la vigilanza** degli adempimenti in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche.

IL GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro, istituito per la durata di tre anni, ha compiti di supporto al Dipartimento per le pari opportunità nella funzione di monitoraggio e vigilanza, con particolare riferimento a:

- a) Predisposizione dell'elenco delle società controllate da pubbliche amministrazioni, nonché della componente aggiornata degli organi societari.**
- b) Esame delle segnalazioni sulla mancata attuazione del regolamento.**
- c) Predisposizione degli elementi utili alla elaborazione della Relazione al Parlamento.**
- d) Predisposizione delle indicazioni metodologiche ai fini della costituzione di una apposita banca dati.**
- e) Svolgimento di ogni altra attività funzionale alla ricognizione delle problematiche attinenti il monitoraggio e la vigilanza.**

Componenti del gruppo di lavoro: Dr.ssa Magda Bianco, Prof.ssa Marina Brogi, Prof.ssa Paola Profeta

LA CASELLA DI MONITORAGGIO

Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha attivato la casella di posta elettronica:

monitoraggioquotedigenere@governo.it

attraverso la quale le società ricadenti nell'ambito di applicazione del DPR (articolo 4, commi 2 e 3, del DPR 251/2012) comunicano la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modifica della composizione in corso di mandato.

Chiunque vi abbia interesse può segnalare alla medesima casella di posta elettronica la carenza di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali delle società ricadenti nell'ambito di applicazione del DPR 251/2012.

LE FAQ DEL MINISTERO DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Il 13 giugno 2014 il Ministero delle Pari Opportunità ha pubblicato sul proprio sito internet (<http://www.pariopportunita.gov.it>) delle FAQ sull'applicazione del **DPR 30 novembre 2012, n. 251**.

Con le FAQ il Ministero ha, tra l'altro, precisato:

- la portata del DPR 30 novembre 2012, n. 251 e il suo ambito di applicazione;
- quali sono le pubbliche amministrazioni rientranti nel perimetro applicativo del DPR n. 251/2012;
- che cosa si intende per società controllate dalle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle ipotesi di controllo congiunto e alle c.d. "società miste";
- le modalità e le ipotesi di arrotondamento all'unità superiore nel riparto delle quote di genere;
- le modalità applicative delle L. 120/2011 nel caso di decadenza degli organi societari;
- le modalità con cui viene effettuata la vigilanza sull'applicazione della norma e sul sistema sanzionatorio ad essa correlato.

3. IL RACCORDO CON IL DECRETO SULLA C.D. «SPENDING REVIEW»


CENNI SULL' ART. 4 del DECRETO SULLA SPENDING REVIEW

L' ART. 4 del Decreto sulla Spending Review

Comma 1	Impone entro il 2013 la riduzione (mediante scioglimento o alienazione) del numero delle partecipate controllate (direttamente o indirettamente) da amministrazioni pubbliche, qualora il loro fatturato sia costituito per oltre il 90% da prestazioni di servizi alla p.a. (le c.d. «società strumentali») (1).
Comma 4	I C.d.A. delle società di cui al comma 1 devono essere composti da massimo 3 membri , di cui 2 dipendenti della p.a. e 1 membro esterno con funzioni di A.D. E' possibile nominare un A.U.
Comma 5	I C.d.A. delle società a totale partecipazione pubblica devono essere composti da 3 – 5 membri scelti con i criteri di cui sopra (2 o 3 dipendenti della p.a.).

(1) Sono escluse le società i) che svolgono servizi di interesse generale, ii) che svolgono prevalentemente compiti centrali di committenza, iii) Consip S.p.A. e Sogei S.p.A.; iv) finanziarie partecipate dalle regioni; v) che gestiscono banche dati strategiche; vi) che versano in situazioni «peculiari»; vii) Expo 2015 S.p.A..

L' ART. 4 del DECRETO SULLA SPENDING REVIEW



GLI EFFETTI DELL' ART. 4 DEL DECRETO SULLA SPENDING REVIEW – NOTE DI COMMENTO

- L' art. 4 riduce il numero di società controllate dalla pubblica amministrazione e, quindi, incide sul numero di donne che siederanno nei C.d.A.
- Comprime significativamente il ruolo di collegialità decisionale che dovrebbe essere proprio dei C.d.A.
- Ciò potrebbe avere l' effetto di favorire gli A.U. (e, quindi, sfavorire le donne) e di incidere negativamente sul contributo effettivo delle donne alla gestione delle società interessate dal decreto.

CONCLUSIONI: EFFETTI DELLA LEGGE NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

- Gli effetti della legge per le società pubbliche possono essere sintetizzati in un **profondo rinnovamento culturale**. Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni **devono rivedere i propri statuti per renderli conformi alla legge**, e inoltre devono rivedere la propria *corporate governance*.
- Per quanto le società pubbliche non siano state censite con esattezza, nel 2009 era stato calcolato che i membri destinati ad entrare negli organi sociali sarebbero stati circa 10.000 nei successivi 10 anni.
- Queste stime vanno in parte riviste a seguito dell'entrata in vigore del Decreto sulla c.d. Spending Review.

4. LA PRESENZA DELLE DONNE NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

LO STUDIO COMMISSIONATO A CERVED


Dallo studio affidato dal Dipartimento delle Pari Opportunità a Cerved circa l'applicazione della L. 120/2011 da parte delle società controllate dalla PA risulta, sulla base di una fotografia all'Aprile 2014, che:

- la **presenza delle donne** al vertice delle controllate pubbliche **è fortemente aumentata;**
- un **elevato numero** di società ha **tardato ad adeguarsi alla norma;**
- un **numero trascurabile** ha **disatteso gli obblighi** di adeguamento alle quote di genere.

LE DONNE AL POTERE NELLE CONTROLLATE PUBBLICHE

In particolare sono donne il 17,2% del totale degli oltre 24 mila membri degli organi di amministrazione e controllo delle 4 mila società non quotate in cui uno o più enti della PA detengono una partecipazione superiore al 50%.

Le donne al potere nelle controllate pubbliche
% sul totale dei membri degli organi *



* Per gli amministratori unici la percentuale si riferisce alle imprese a guida femminile sul totale delle società.

LE DONNE AL POTERE NELLE CONTROLLATE PUBBLICHE: *la situazione complessiva*

Tra gli organi collegiali, quelli di **amministrazione** registrano la **minor presenza femminile**:

- delle oltre 12 mila cariche relative ai consigli collegiali solamente 1,8 mila sono occupate da donne (14%);
- riguardo alle società con amministratore unico, solamente l'8,8% è gestita da una donna.

Nelle società controllate da enti diversi da quelli territoriali la percentuale di donne nei consigli è in assoluto la più bassa (12,6%), mentre sono le società controllate dai comuni ad avere la maggior quota femminile nei CdA (15,8%).


Tra i **sindaci effettivi** la presenza di donne è leggermente superiore rispetto a quella osservata nei Consigli di amministrazione:

- il 18,2% dei membri effettivi dei collegi sindacali (più di 1,2 mila) sono infatti donne.

Anche in questo caso la minore presenza femminile si osserva tra le società controllate da enti diversi da Regioni, Province e Comuni: sono donne il 14,9% dei sindaci effettivi, contro percentuali comprese tra il 18 e il 20% per quelle controllate da enti territoriali.

LE DONNE AL POTERE NELLE CONTROLLATE PUBBLICHE: *la situazione complessiva*

Le donne al comando nelle controllate per ente di appartenenza
% sul totale dei membri



5. LA PRESENZA DELLE DONNE NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: LA SITUAZIONE A LIVELLO REGIONALE

LO STUDIO COMMISSIONATO A CERVED

Da uno studio del Dipartimento delle Pari Opportunità del maggio 2014 sulla presenza di donne negli **organi di amministrazione** e controllo delle 4 mila società non quotate in cui uno o più enti della PA detengono una partecipazione superiore al 50% emerge una situazione :

- di **eccellenza al Nord e al Centro** (Liguria 17,9%. Emilia Romagna 17,0% e Toscana 16,9%)
- **particolarmente critica al Sud** (Sicilia e Calabria, rispettivamente 10,5% e 11,7%).

Analoga configurazione geografica si riscontra con riferimento alla presenza di donne negli **organi di controllo** delle società pubbliche.

Grafico 1 - Percentuale di donne nei CDA





Grafico 2 - Percentuale di donne Sindaci effettivi e supplenti



STARCLEX

Studio Legale Associato Guglielmetti

Nord


Effettivi
Supplenti

Centro

Effettivi
Supplenti

Sud e Isole

Effettivi
Supplenti



6. PROCEDIMENTI AVVIATI DAL MINISTERO DELLE PARI OPPORTUNITÀ A PARTIRE DA FEBBRAIO 2013 IN SEGUITO ALLE SEGNALAZIONI PERVENUTE E IN BASE AL PIANO DI VIGILANZA

I DATI ESTRATTI DAI DATABASE CERVED

Fino al **22 ottobre 2014** sono pervenute al Dipartimento delle Pari Opportunità **n. 324 comunicazioni** su relative alla **composizione degli organi sociali da parte delle società stesse**, in seguito al loro rinnovo. A seguito di ciò sono stati avviati:

- n. 38 avvii di procedimento;
- n. 30 provvedimenti di prime diffide;
- n. 7 provvedimenti di seconde diffide.

Al riguardo:

- n. 4 società si sono adeguate dopo l'avvio del procedimento;
- n. 14 società si sono adeguate dopo il primo provvedimento di diffida; e
- n. 6 società dopo il secondo provvedimento di diffida.

I DATI ESTRATTI DAI DATABASE CERVED

I procedimenti avviati d'ufficio in base ai criteri di cui al "Piano di vigilanza" sul rispetto del D.P.R. n. 251/2012, mediante l'estrazione da un apposito database di identificazione anagrafica di tutte le società pubbliche assoggettate agli obblighi previsti dal citato decreto, costituito da Cerved Group S.p.A., da **aprile 2014 fino al 24 novembre 2014**, sono stati:

- n. 69 avvii di procedimento;
- n. 49 prime diffide;
- n. 21 seconde diffide.

Di questi:

- n. 4 società si sono adeguate dopo l'avvio del procedimento;
- n. 16 dopo il primo provvedimento di diffida; e
- n. 9 dopo il secondo provvedimento di diffida.

STARCLEX

Studio Legale Associato Guglielmetti



Romina Guglielmetti

Nata a Piacenza il 18 marzo 1973

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano nel 2001

Contatti: www.starcllex.it – r.guglielmetti@starcllex.it - +39 02.780354

Avvocato esperta di *corporate governance*. Ha maturato significative esperienze in diritto societario, diritto bancario e dei mercati finanziari, assistendo, tra l'altro, sia offerenti sia intermediari in processi di ammissione a quotazione ed occupandosi di fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare (quotati e non) sin dalla fase della loro costituzione.

Svolge attività di consulenza societaria ordinaria (assistenza agli organi societari, predisposizione di procedure e regolamenti interni e loro adeguamento normativo e regolamentare) e straordinaria (assistenza in operazioni complesse, quali, ad esempio, acquisizioni, *spin off*, fusioni, scissioni) di banche, società quotate e non.

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla *corporate governance* di società quotate e pubbliche, anche sotto il profilo dei controlli, della *board evaluation*, della *gender diversity*, e dei piani di successione. È relatrice in convegni e seminari in materia di diritto bancario, *governance* societaria e di riequilibrio di genere.

Titolare dello Studio Legale Romina Guglielmetti, dal 2007 al 2013 ha collaborato con lo Studio Santa Maria (del quale è stata partner), è stata Of Counsel dello Studio Notarile Marchetti, lavorando a stretto contatto con il Prof. Piergaetano Marchetti, Senior Associate dello Studio Legale Bonelli Errede Pappalardo e Responsabile delle Operazioni Straordinarie di Pirelli & C. Real Estate S.p.A. (ora Prelios S.p.A.). Collabora con *advisor* finanziari e primarie società di *executive search*.

STARCLEX

Studio Legale Associato Guglielmetti

Grazie per l'attenzione

Avv. Romina Guglielmetti

Founding Partner

STARCLEX, Studio Legale Associato Guglielmetti

r.guglielmetti@starclex.it

Corso Monforte, n. 15

20122 – Milano

Tel. +39 02.780354

www.starclex.it

www.starclex.it